



MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE
Via Verdi, 2 - NOVIGLIO (MI)
Tel. 029006437
E-mail MIIC881004@istruzione.it - MIIC881004@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 80141530156

Noviglio, 10/09/2018

Contratto n.205
CG:Z8823A453C

Contratto di prestazione d'opera occasionale
Tra

l'Istituto comprensivo IC Noviglio-Casarile CF 80141530156, con sede in Via Verdi 2/2 Noviglio (Milano),
rappresentato dal Dirigente scolastico Stefania Avino, nata a Napoli il 07/06/1961, domiciliato per la sua
carica presso l'IC Noviglio-Casarile, di seguito denominato ISTITUTO

e

la Dott.ssa Laura Garavaglia
quale esperto medico competente, di seguito denominato ESPERTO

VISTO l'art. 40 DM 44/2001 che consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera occasionali
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per la
realizzazione di progetti

VISTO che la Scuola ai sensi D.lgs 81/08 ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale
dipendente

VISTO che l'Istituto ha pubblicato un avviso per l'affidamento dell'incarico di medico competente
prot. n. 1120 del 21/04/2017

VISTO che l'ESPERTO è stato individuato quale destinatario del presente contratto in relazione ai titoli
culturali e professionali posseduti, a seguito di valutazione del Curriculum Vitae

VISTO che l'ESPERTO, come da curriculum fornito, dispone di conoscenze specifiche adeguate allo
svolgimento del servizio richiesto

VISTO che la premessa forma parte integrante ed essenziale del presente atto

Si conviene e si stipula quanto segue

1. Oggetto

L'ESPERTO si obbliga a fornire all'ISTITUTO, su richiesta del medesimo in forma autonoma e senza alcun
vincolo di subordinazione, attività di medico competente.

2. Durata

Il presente contratto è valido dalla data della sua sottoscrizione e per un anno quindi dal 10/09/2018 al 10/09/2019.

Non è ammesso il tacito rinnovo.

3. Obblighi dell'ESPERTO

Per la sua attività, l'ESPERTO si impegna a fornire i propri servizi con la massima diligenza ed in particolare si obbliga alla:

- Collaborazione nella valutazione rischi.
- Partecipazione alla riunione periodica.
- Elaborazione programma sanitario.
- Istituzione, aggiornamento e custodia di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Sarà da concordare con il datore di lavoro il luogo della custodia.
- Riconsegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con la salvaguardia del segreto professionale.
- N°1 visita ai luoghi di lavoro.
- Scheda di sicurezza delle sostanze in uso.
- Comunicazione, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 decreto legislativo 81/08, al datore di lavoro e responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (se nominati), i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, con particolare riguardo allo stress da lavoro correlato.
- Sorveglianza sanitaria per n. 1 DSGA, 17 collaboratori scolastici, 6 assistenti amministrativi.
- Sorveglianza sanitaria per i lavoratori che rientrano da infortuni di durata superiore ai 60 giorni.

4. Corrispettivi e modalità di pagamento

L'ISTITUTO corrisponderà all'ESPERTO, per le attività di cui al punto 3, €. 1100,00 (millecento/00) onnicomprensive di tutte le altre trattenute di leggi fiscali (IVA, oneri fiscali, previdenziali).

Il pagamento sarà effettuato al termine di tutte le attività dietro presentazione di regolare parcella.

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.

L'ESPERTO, inoltre, dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.

5. Responsabilità verso i terzi

L'ISTITUTO non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti dall'ESPERTO con questi ultimi, anche se relativi allo svolgimento del presente incarico o nel tragitto compiuto per recarsi presso la sede dell'Istituto o allontanarsi dalla stessa.

6. Cessioni del contratto

È fatto espresso divieto all'ESPERTO di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto.

L'inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.

7. Recesso

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 codice civile, che l'ISTITUTO potrà recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine.

L'ISTITUTO dovrà comunicare all'ESPERTO, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria volontà di recedere dal contratto.

Dalla data di ricezione di detta comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsiasi effetto tra le parti. Ricevuta la comunicazione di recesso, l'esperto dovrà far pervenire entro il termine indicato all'ISTITUTO, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino a quel momento.

L'ESPERTO non ha diritto al recesso anticipato del presente contratto, fatto salve gravi e documentati motivi personali e/o di salute.

8. Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 del codice civile, le parti convengono che, per le ipotesi contrattualmente previste, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

9. Trattamento dei dati


Ai sensi del D.L.vo 196/03, i dati personali forniti dall'esperto saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, ai soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tale proposito il responsabile del trattamento è la DSGA Sig.ra Giovanna Giuseppa Daniela Fici.

Noviglio, 10/09/2018

Il rappresentante legale dell'Istituto

DIRIGENTE SCOLASTICO

Stefania Avino

 Firma digitale
Dirigente scolastico
Stefania Avino
10/09/2018 14:02:05

L'ESPERTO

Dott.ssa Laura Garavaglia

